

Servizio triennale per attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità "SCCEA" di cui alla LR 15/2013.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE A (NORMATIVA)

A1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio triennale per attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCCEA di cui alla LR 15/2013 e di ulteriori attività collegate, nell'ambito del territorio del Comune di Bologna", come dettagliatamente descritto nella parte B del presente capitolato.

A2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell' art. 120 comma 11 D.Lgs 36/2023 (d'ora in poi denominato "Codice"). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

Non sono previste altre opzioni di proroga o rinnovo.

A3. AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

L'importo complessivo a base di gara per il servizio ammonta a euro 763.050,00 (al netto dell'Iva ma comprensive di ogni altro onere, imposta o contributo).

Oltre a tale importo a base di gara, l'appalto prevede un'**opzione** – ovvero la facoltà, per la Stazione appaltante, di affidare, in tutto o in parte, anche le prestazioni di cui all'art. B.5.2 ("Verifica del corretto calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni e attività di supporto alla riscossione") e B.5.3 ("Verifica documentale dei requisiti prestazionali energetici") del Capitolato speciale d'appalto – **per un importo massimo stimato di euro 55.500,00** al netto dell'IVA (ma comprensive di ogni altro onere, imposta o contributo).

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023 è pertanto pari a euro 971.160,00 (al netto dell'Iva ma comprensive di ogni altro onere, imposta o contributo), secondo il seguente

schema:

(A) Importo a base di gara, soggetto a ribasso (esclusi servizi opzionali)	763.050,00 €
(B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
Importo complessivo appalto, esclusi servizi opzionali (A+B)	763.050,00 €
Importo massimo stimato per attivazione opzione di cui agli art. B.5.2 (“Verifica del corretto calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni e attività di supporto alla riscossione”) e B.5.3 (“Verifica documentale dei requisiti prestazionali energetici”)	55.500,00 €
Eventuale importo stimato per l’attivazione dell’opzione del quinto, ex art. 120, c. 9	152.610,00 €
Valore globale stimato dell’appalto	971.160,00 €

L’importo del contratto sarà quello risultante dall’aggiudicazione, derivante dall’applicazione alla base di gara del ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il corrispettivo per le singole prestazioni è determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario ai prezzi unitari indicati nell’Elenco prezzi “Allegato 1”. Il numero di prestazioni stimate nell’allegato Elenco prezzi costituisce una previsione orientativa; spetta all'affidatario il corrispettivo per le sole prestazioni ordinate ed eseguite.

In detti importi si intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dai documenti progettuali, quindi ogni onere diretto o indiretto relativo all’esecuzione del servizio.

In relazione alle attività opzionali indicate, si precisa che la loro eventuale attivazione costituirà modifica contrattuale, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

A4. MODIFICHE CONTRATTUALI

Il contratto può essere modificato nei limiti previsti dall’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120 comma 9 D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto stesso. L’appaltatore è pertanto tenuto a fornire quanto richiesto alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione, senza che ciò implichi alcun onere economico ulteriore per la stazione appaltante e senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all’appaltatore, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

A5. REVISIONE DEI PREZZI

Clausola revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b) del Codice è prevista la revisione prezzi in caso di variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del servizio si utilizzano gli indici pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT indicati nell'allegato II.2-bis del Codice all'art. 10 e ss.

Nello specifico, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi del presente servizio si individua il seguente indice sintetico, come da tabella D.2 dell'allegato II.2-bis per il CPV 71356100-9 Servizi di controllo tecnico:

Indice PPS - prezzi alla produzione dei servizi - [702] attività consulenza gestionale

La stazione appaltante verificherà le variazioni di prezzo, consultando l'indice sopra specificato sul portale istituzionale dell'ISTAT, con cadenza trimestrale e prendendo, come riferimento per il calcolo, l'indice relativo al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.

Il suddetto indice è reperibile al seguente link:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1.Z0400PRI.1.0/DCSC_PREZPRODSEV_1/IT1.145_376_DF_DCS_C_PREZPRODSEV_1_7.1.0

La verifica delle variazioni di prezzo avverrà secondo le modalità di calcolo definite nel suddetto allegato all'art. 12. Quando si verifichino le condizioni per cui si rende necessaria la revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

A fronte di avvio dell'istruttoria da parte della stazione appaltante, qualora ci siano variazioni dei prezzi superiori o inferiori al 5%, il riconoscimento degli eventuali importi relativi alla variazione di prezzo, verrà conguagliata nella prima liquidazione trimestrale di pagamento utile.

A6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, nomina un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di qui in avanti, anche solo "DEC"), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché le eventuali successive modifiche, sono comunicate tempestivamente all'appaltatore.

A7. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I tempi utili per l'ultimazione delle prestazioni sono quelli indicati nella Parte B del presente capitolato.

Costituiscono motivi di spostamento dei termini quelli non imputabili all'appaltatore, comprovati con valida documentazione. L'appaltatore, in tali casi, deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine per l'esecuzione della prestazione.

L'appaltatore non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcuna indennità, qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nei termini previsti, quale che sia il maggior tempo impiegato.

Ad avvenuta ultimazione di tutte le prestazioni ordinate, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e, in caso di esito positivo, nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'appaltatore.

A8. CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e la conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, è svolto dal DEC di cui al precedente art. A.6 secondo le modalità di cui all'allegato II.14. Durante l'esecuzione del contratto, il DEC accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e tiene la contabilità.

Il DEC verifica la corretta esecuzione del servizio entro il giorno dieci del mese successivo al trimestre di riferimento, e autorizza l'appaltatore all'emissione della fattura.

Lo stato di avanzamento del servizio sottoscritto dall'appaltatore è trasmesso al RUP al fine di emettere il certificato di pagamento.

L'appaltatore può emettere fattura solo a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento per la rata di saldo è emesso solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art.116 del Codice.

A9. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La gestione del contratto, consistente nel controllo sull'esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza del Settore Servizi per l'Edilizia Privata. La verifica della corretta esecuzione avverrà nelle modalità specificate all'art. A.8 del presente documento.

Le fatture dovranno avere cadenza trimestrale posticipata e saranno emesse su richiesta della stazione appaltante, una volta verificata l'effettiva e regolare prestazione del servizio per qualità, quantità, tempestività dello stesso.

Le fatture dovranno essere predisposte secondo le norme vigenti, DM 3 aprile 2013 n.55, mediante fatturazione elettronica, intestate a Comune di Bologna – Settore Servizi per l'Edilizia privata – Piazza Liber Paradisus n, 10 - 40129 Bologna – P.IVA n. 01232710374 – Codice univoco ufficio YTM4GH.

Ogni fattura dovrà essere completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore al momento dell'emissione, pena l'impossibilità di procedere al pagamento della stessa, in particolare i seguenti dati:

- il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'art. 3, c. 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il Numero di Protocollo Generale della determinazione dirigenziale di impegno previsto all'art. 191 D lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'indicazione "scissione dei pagamenti" ex art. 17-ter DPR 633/72.

La fattura sarà liquidata subordinatamente all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva "DURC" riferito all'operatore economico. In caso di inadempienze relative agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, la stazione appaltante applicherà le disposizioni normative previste in materia.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Non è prevista l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice in quanto tipologia di appalto che ricade tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 33 dell'Allegato II.14.

A10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., la ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Servizi per l'Edilizia Privata, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

A11. ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante.

Il contratto, come consentito dall'art. 18 del Codice, sarà stipulato con scrittura privata, valutata dal RUP come proporzionata e adeguata rispetto al valore e al grado di non particolare complessità. Tali oneri comprendono, solo a titolo esemplificativo: imposta di bollo per la stipula del contratto il cui ammontare sarà determinato sulla base dell'importo contrattuale ai sensi dell'Allegato I.4 del d. lgs. n. 36/2023, così come stabilito all'art. 18, comma 10 del medesimo decreto.

L'IVA si intende a carico del Comune di Bologna.

A12. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.

È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti della normativa vigente.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto dovranno essere eseguite a cura dell'appaltatore le seguenti prestazioni:

- di cui all'art. B4 del Capitolato: Attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCEA

Eventuali contratti di subappalto sono stipulati per almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese salvo l'aggiudicatario non abbia indicato nell'offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione della complessità dell'appalto e dell'esigenza di avere, da parte della stazione appaltante, un controllo più diretto delle attività anche al fine di garantire una maggior attenzione alle modalità di svolgimento e alla tutela delle condizioni di lavoro, le prestazioni del presente appalto non possono formare oggetto di subappalto a cascata.

E' comunque obbligo dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che all'atto di offerta siano indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare e non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto che si attivano al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 60 comma 2 del Codice.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 36/2023.

A13. CESSIONE DEL CREDITO

Per la cessione di crediti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 52/1991 e all'art.120 comma 12 D.Lgs 36/2013.

A14. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO "GARANZIA DEFINITIVA"

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto, in aumento, dal comma 2 del medesimo articolo e, in diminuzione, dall'art. 106 comma 8.

La riduzione di cui all'art. 106, comma 8, quarto periodo, è fissata nella misura del 5 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni individuate tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice:

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 9001:2015 (qualora non già utilizzata per la riduzione del 30%)

UNI ISO 45001:2018

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del d. lgs. n. 36/2023 con le modalità previste. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto dell'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

A15. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura "RCT" dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni se consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, e altri;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro

1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

I professionisti incaricati dovranno inoltre essere dotati di idonea copertura assicurativa relativamente ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale documentando gli estremi della polizza ed il massimale assicurato.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e in occasione di ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Settore Servizi per l'Edilizia Privata idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

A16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto a norma dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le clausole previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

Nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme del D.Lgs 36/2023, del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto; inoltre dovranno essere adottate tutte le misure e le prescrizioni previste dal Codice della Strada per le lavorazioni che interessano la pubblica viabilità.

In particolare, si rammenta l'applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo: Regolamento toponomastico, Regolamento edilizio, Regolamento di Polizia Urbana, Patto di integrità in materia di contratti pubblici. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Per lo svolgimento delle attività relative all'appalto, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dell'appalto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.

L'appaltatore e i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che nel corso di esecuzione del contratto, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati all'amministrazione comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità e onere.

In ogni caso, la Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento dell'appalto alle proprietà dell'amministrazione comunale, saranno contestati per iscritto. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'amministrazione comunale e il rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile nominato dall'aggiudicatario, con anticipo di ventiquattr'ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Responsabile non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno. Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'impresa aggiudicataria e di eventuale applicazione di penale.

La responsabilità suindicata e ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto interessato derivante dalla gestione del servizio saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate all'Art. A.15 del presente capitolato speciale d'appalto. Tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del presente appalto, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati e/o chiusi, dovranno essere richieste a totale cura e spese dell'appaltatore; lo stesso dicasi in caso di necessità di informazione preventiva alle competenti Autorità.

A17. NORME SULLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza "D.lgs. 81/2008". In considerazione del tipo di servizio, le cui attività ricadono nell'applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e sono da prestarsi parzialmente anche all'interno della sede comunale, vista la natura intellettuale delle prestazioni richieste e l'analisi svolta che non ha rilevato la presenza di contatti rischiosi o pericolosi, gli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze si ritengono pari a zero. Tuttavia, al fine di assolvere più compiutamente l'obbligo di informazione circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate nel luogo di svolgimento del servizio sarà consegnato il relativo Piano di emergenza.

A18. INADEMPIMENTI E PENALI

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale d'appalto, da leggi, regolamenti o

clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, con invito a conformarsi immediatamente alle obbligazioni contrattuali, saranno contestati per iscritto all'appaltatore da parte della stazione appaltante nella persona del Direttore dell'esecuzione (DEC) .

L'appaltatore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro i cinque giorni solari dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà i provvedimenti e/o le penali di seguito specificate, tenuto conto comunque che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso quindi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e in caso di insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà del Comune di Bologna applicare, le penalità di seguito elencate, che ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023 non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale:

- in caso di ritardo sulla consegna del verbale del sopralluogo effettuato: penale nella percentuale dello #0,5# per mille dell'importo netto contrattuale (zero,cinque/000) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nella comunicazione della programmazione settimanale dei sopralluoghi effettuati: penale nella percentuale dello #0,5# per mille dell'importo netto contrattuale (zero,cinque/000) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di non corretta esecuzione del sopralluogo nei tempi programmati e nei modi stabiliti: penale nella percentuale dell'#1,0# per mille dell'importo netto contrattuale (uno,zero/000);
- in caso di non corretta composizione della squadra per il sopralluogo: penale di euro #500,00# (cinquecento/00 euro), con obbligo di nuovo sopralluogo senza addebiti per l'Amministrazione;
- in caso di incompleta o non corretta redazione del verbale di sopralluogo e/o mancata sottoscrizione, per cause imputabili all'affidatario: penale di euro #300,00# (trecento/00 euro), con obbligo di nuovo sopralluogo senza addebiti per l'Amministrazione;
- in caso di disservizi in relazione al servizio telefonico e/o front office, per cause imputabili all'affidatario, e non preventivamente comunicate e/o concordate con l'Amministrazione: penale di euro #100,00# (cento/00 euro) per ogni giornata in cui si siano verificati disservizi;
- in caso di ogni altro inadempimento o inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di euro #100,00# (cento/00 euro) o a un massimo di euro #2.000,00# (duemila/00 euro), secondo la gravità dell'inadempimento e i disagi e disservizi arrecati.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali verrà applicata una penale per ogni evento di inadempimento da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro in relazione alla gravità dell'inadempimento e dei disagi provocati alla stazione appaltante.

Tutte le eventuali penali saranno applicate alla prima rata trimestrale di pagamento utile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'allegato II.14 del D. lgs. n. 36/2023.

A19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e dal Codice civile in caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., anche nei seguenti casi:

- Applicazione di n. 5 penalità in un trimestre, qualora si verificassero da parte dell'Impresa aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio.
- Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
- Grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto.
- Mancata regolarizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale.
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.
- Inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
- Subappalto non autorizzato.
- Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
- Fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.
- In caso di successiva disponibilità di convenzione Consip/Intercent-er con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 488/1999.
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione.
- nel caso si rilevino cause di incompatibilità di cui all'Art. B.3 del presente capitolato, o inadempienze degli obblighi di astensione di cui al medesimo articolo.
- In caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all'art. B.10 del presente capitolato.

La risoluzione diventerà operativa a seguito della comunicazione che la stazione appaltante darà per iscritto all'Impresa aggiudicataria a mezzo Posta Elettronica Certificata.

In caso di grave inadempimento si applica quanto previsto dall'art. 122 comma 3 del d.lgs.n. 36/2023.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della garanzia prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

A20. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

A21. NORMATIVA DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del D. lgs. n. 36/2023 ed in generali le norme vigenti in materia di appalti pubblici, della legge n. 241/90, del Codice Civile per la stipula del contratto e la fase di esecuzione, nonché delle altre normative vigenti che regolano la specifica materia oggetto dell'appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE B (SPECIFICHE TECNICHE)

B1. PREMESSA

La Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA), di cui all'art. 23 della LR 15/2013, è un deposito che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e dei suoi impianti.

La SCCEA è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e degli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lett. a) della LR 15/2013. La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria (art. 23, co. 1, della LR 15/2013).

La SCCEA può essere presentata in assenza di lavori (ai sensi dell'art. 23, co. 2, della LR 15/2013), può essere presentata anche per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; nonché per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte (ai sensi dell'art. 25, co. 1, della LR 15/2013).

I controlli sistematici delle SCCEA riguardano gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia; oltre a questi sono previsti controlli a campione sui restanti interventi edilizi, ai sensi dell'art. 23, commi 7, 8 e 9, della LR 15/2013.

L'Amministrazione, per adempiere ai controlli sulle SCCEA previsti dalla LR 15/2013, necessita di avvalersi di figure professionali esterne specializzate per la verifica dell'opera realizzata, come previsto dall'art. 4 comma 5-ter LR 15/2013.

B2. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di **attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCCEA**, nell'ambito del territorio del Comune di Bologna.

Tali attività, come da LR 15/2013, comprendono:

- acquisizione di informazioni tecniche relative al titolo oggetto di verifica, desunte dall'archivio pratiche informatizzate e dalla documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante, anche attraverso piattaforme digitali;
- programmazione dei sopralluoghi delle opere realizzate;
- esecuzione dei sopralluoghi e contestuale redazione del relativo verbale, con indicazione degli esiti delle verifiche effettuate. (La redazione dell'istruttoria finale sarà effettuata da parte dei tecnici dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli del Comune.)

- 2) Inoltre, il presente appalto ha per oggetto le seguenti **ulteriori attività**:

- a) **servizio informativo tramite sportello** (front office e/o appuntamento telematico) e **call center** connessi all'attività oggetto di appalto.
- b) **Verifica e calcolo del corretto importo ai fini del pagamento del contributo di costruzione e delle monetizzazioni, con produzione di motivata istruttoria** (solo opzionale, come meglio specificato in seguito);
- c) **Verifica documentale dei requisiti prestazionali energetici** (solo opzionale, come meglio specificato in seguito);

In relazione alle attività opzionali di cui alle precedenti lettere b) e c) si precisa che la loro eventuale attivazione costituirà modifica contrattuale, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023.

Le attività indicate, più dettagliatamente descritte in seguito, devono essere svolte dall'aggiudicatario in maniera autonoma e conforme alle vigenti disposizioni di legge e a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. L'aggiudicatario è in ogni caso obbligato a conformarsi alle disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Al termine dell'appalto, l'aggiudicatario si impegna affinché il passaggio di dati e documenti avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente.

A tal fine, l'aggiudicatario è tenuto a concordare con l'Ente, nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza del contratto, il piano di dismissione graduale del servizio.

Resta inteso, inoltre, che tutti i dati collegati agli atti lavorati dall'aggiudicatario per conto dell'Ente si intendono di proprietà di quest'ultimo; pertanto, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto, sarà obbligo dell'aggiudicatario trasferire, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati e gli archivi informatici delle pratiche gestite in conseguenza dell'appalto e ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

L'aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e il supporto necessario per garantire la continuità dei servizi dell'Ente, senza interruzioni o criticità.

B3. INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, COMPORTAMENTO

Incompatibilità. I professionisti incaricati delle attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCCEA (attività di cui all'art. B.2, punto 1, del presente capitolato) – ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, della LR 15/2013 – non devono svolgere l'attività professionale nel Comune di Bologna e nei comuni contermini.

I professionisti incaricati, inoltre, non devono svolgere o aver svolto attività professionale inerente a pratiche edilizie ancora in corso o che necessitano di deposito di SCCEA presso il Comune di Bologna.

Tali prescrizioni si intendono per tutta la durata del contratto.

La medesima prescrizione è estesa ai professionisti incaricati dall'eventuale subappaltatore/subcontraente.

L'appaltatore dovrà pertanto avere cura di avvalersi di professionisti che non versino in situazione di incompatibilità, comunicandone i nominativi per ogni verifica, secondo le modalità meglio specificate al successivo art. B.6.

Astensione. I professionisti incaricati e tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto sono obbligati ad

astenersi nelle ipotesi in cui le attività da svolgere o le pratiche in esame riguardino interessi propri, facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, al coniuge, a soggetti collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto. In qualsiasi caso in cui il professionista o altra persona impiegata nell'appalto abbia anche solo il dubbio che lo svolgimento di un'attività o l'esame di una pratica possa comportare un qualche conflitto di interessi ai sensi del periodo precedente, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tale circostanza al Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia Privata del Comune e di astenersi da qualsiasi attività in merito fino alla ricezione di una comunicazione dallo stesso.

Nell'espletamento del servizio – in particolare durante i sopralluoghi e nella fase di programmazione degli stessi – è fatto divieto al professionista e a ogni altro collaboratore di svolgere nei confronti dei soggetti con cui verranno in contatto attività diverse da quelle previste dal presente capitolato e di raccogliere informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per l'espletamento del servizio stesso.

Comportamento. I professionisti incaricati sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Dovranno inoltre rendere nota la propria identità attraverso l'esibizione di tesserino di riconoscimento.

In tutte le fasi di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in particolare, nei rapporti con la proprietà degli immobili sottoposti a controlli o con i tecnici da essa delegati, il comportamento dei professionisti incaricati deve ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza e deve essere diretto a favorire un clima di collaborazione.

B4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREPARATORIE DI VERIFICA E ACCERTAMENTO TECNICO RELATIVE AI CONTROLLI SULLE SCCEA

Le attività di cui al precedente art. B.2, punto 1, si svolgono nelle modalità di seguito descritte.

Tali attività devono essere svolte da professionisti incaricati secondo quanto stabilito nel successivo art. B.6.

B.4.1 - Fase preliminare

L'aggiudicatario riceve dalla stazione appaltante, orientativamente con cadenza settimanale, l'elenco delle pratiche SCCEA e dei titoli abilitativi di riferimento che necessitano di sopralluoghi. Nell'elenco viene specificato se si tratta di primo o secondo sopralluogo.

L'aggiudicatario, in preparazione al sopralluogo, effettua un'analisi tecnica della documentazione messa a disposizione nelle forme e modalità sopra indicate.

La verifica del contenuto delle asseverazioni, come meglio specificato a seguire, e della completezza formale della SCCEA rimane invece di competenza del personale comunale.

Ai fini dell'acquisizione delle informazioni tecniche sarà fornito all'aggiudicatario un documento redatto sulla base del modello 1 "Analisi preliminare".

I seguenti controlli documentali sono effettuati dalla stazione appaltante:

- 1) analisi della documentazione presentata tramite la Modulistica edilizia unificata della Regione Emilia-Romagna, evidenziando eventuali incompletezze;
- 2) analisi della documentazione presentata e asseverata relativa ai moduli 3 e 4 della Modulistica edilizia unificata, quali i requisiti e le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, nonché i requisiti di efficienza energetica degli edifici e degli impianti qualora non sia esercitata l'opzione prevista al punto B.5.3:
 - della documentazione relativa alla sicurezza degli impianti;

- della documentazione relativa al collaudo statico delle strutture in CA;
- della documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi;
- della documentazione relativa alla prestazione energetica dell'edificio, qualora non sia esercitata l'opzione prevista al punto B.5.3;
- della documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;
- della documentazione relativa al rispetto delle norme sull'inquinamento acustico;
- della documentazione relativa agli allacciamenti alla rete fognaria pubblica, ove esistente, o ad idoneo sistema di trattamento delle acque reflue;
- della documentazione igienico-sanitaria;

3) verifica della presenza della documentazione catastale;

4) verifica della presenza della documentazione relativa alla toponomastica.

Si specifica che ove necessario ai fini della verifica della concreta sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, superamento delle barriere architettoniche, nell'ambito del sopralluogo dovranno essere accertate e segnalate all'Amministrazione le condizioni sopra richiamate e non verificabili attraverso la mera verifica documentale.

B.4.2 – Programmazione ed esecuzione del sopralluogo (per i controlli esterni e interni al fabbricato)

In fase di programmazione dei sopralluoghi, i professionisti incaricati devono prendere contatti con la proprietà e/o con i tecnici dalla stessa delegati per concordare data e ora del sopralluogo, che comunque non potrà avvenire nei giorni festivi.

Con cadenza almeno settimanale l'aggiudicatario, tramite la casella e-mail dedicata di cui al successivo art. B.8.1, deve trasmettere all'indirizzo e-mail che sarà indicato dalla stazione appaltante, l'elenco dei sopralluoghi programmati (con destinazione, data e ora). Inoltre, con le medesime modalità, deve comunicare tempestivamente ogni variazione al programma dei sopralluoghi.

I professionisti svolgono i sopralluoghi in presenza della proprietà o di tecnici dalla stessa delegati, e in qualità di incaricati di pubblico servizio. Come tali, devono essere provvisti di tesserino di riconoscimento e attenersi a quanto previsto al punto B.3 del presente capitolato.

Per svolgere il sopralluogo, l'appaltatore deve avere costantemente la disponibilità della strumentazione necessaria composta da: distanziometro elettronico, computer portatile o tablet con dispositivo "penna per tablet" (o altra strumentazione da concordare che consenta la sottoscrizione del verbale di sopralluogo), macchina fotografica digitale, stazione totale (da utilizzare nei soli casi di sopralluogo per intervento di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ampliamenti), luxmetro.

I professionisti incaricati, durante il sopralluogo, come previsto dal DGR 76/2014 "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)", devono:

- se necessario, in relazione all'intervento edilizio di riferimento per il quale si sta espletando il controllo, effettuare rilievi esterni del fabbricato determinandone e verificandone la dimensione e consistenza (lunghezza, larghezza, rientranze e sporgenze planimetriche, altezza, ubicazione sul lotto);
- effettuare il controllo "a vista" dei prospetti con il criterio degli allineamenti degli elementi della facciata (finestre, balconi, cornici e paramenti) avvalendosi anche di eventuali misurazioni;
- effettuare la verifica della sistemazione dell'area pertinenziale (parcheggi, aree verdi, alberature,

recinzioni, passi carrai e soluzioni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche) secondo quanto indicato nel progetto nel suo complesso, comprensivo delle varianti, qualora presentate;

- effettuare la verifica delle prescrizioni specifiche del titolo abilitativo, se non riconducibili ad atti di assenso espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva.

I controlli interni del fabbricato, sempre in riferimento a quanto indicato nel DGR 76/2014, prevedono:

- la valutazione della conformità planimetrica dell'edificio rispetto al progetto, mediante controllo "a vista" di tutti i vani, avvalendosi anche di eventuali misurazioni;
- la misurazione delle altezze interne di tutti i piani (nei sottotetti a falda inclinata viene rilevata l'altezza massima e quella minima);
- la verifica del rispetto delle eventuali condizioni e prescrizioni riportate nell'atto abilitativo se non riconducibili ad atti di assenso espressi da Enti a cui compete l'accertamento in via esclusiva;
- la verifica della conformità dell'opera a quanto previsto dalla normativa di riferimento, anche in relazione alle asseverazioni contenute nella relazione sul superamento delle barriere architettoniche.

La verifica della concreta sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, superamento delle barriere architettoniche, dovrà essere effettuata nell'ambito del sopralluogo e gli esiti conseguentemente segnalati all'Amministrazione, in riferimento alle condizioni sopra richiamate e non verificabili attraverso la mera verifica documentale.

Il controllo e la verifica devono essere effettuate per ogni unità immobiliare, per l'intero edificio e/o per le parti comuni a seconda della tipologia di SCCEA presentata.

I professionisti incaricati, nel caso in cui non sia stato possibile accedere all'unità immobiliare, edificio e/o parte comune, dovranno riprogrammare la data per effettuare un ulteriore sopralluogo per le verifiche necessarie. Per il mancato sopralluogo nulla è dovuto all'aggiudicatario.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro trenta (30) giorni dalla consegna dell'elenco, o dall'assegnazione della pratica, di cui al punto B.4.1, o entro l'eventuale termine inferiore di cui all'offerta tecnica, salvo casi particolari di differimento del termine da individuare in accordo con il DEC.

B.4.3 - Redazione e sottoscrizione del verbale

Al termine delle verifiche, i professionisti incaricati devono redigere il verbale del sopralluogo, utilizzando il modello 2 "Verbale di sopralluogo" fornito dalla stazione appaltante.

I professionisti dovranno definire nel verbale l'esito del sopralluogo, indicando le eventuali difformità presenti che dovranno essere comunicate poi al Responsabile dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli o le problematiche riscontrate durante l'attività, quali l'impossibilità di accesso all'edificio o a parti di esso, o la mancata sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, superamento barriere architettoniche.

Il verbale è sottoscritto, alla presenza delle parti, da tutti i professionisti che hanno svolto il sopralluogo, nonché dalla proprietà e/o dal tecnico dalla stessa delegato, a cui ne viene rilasciata copia trasmessa in formato digitale, come modalità ordinaria, ed in via eccezionale, in caso di impedimenti, copia cartacea.

Alle eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 o agli ordini a conformare e agli eventuali altri atti conseguenti provvede l'Amministrazione.

I professionisti incaricati, se necessario, procedono su indicazione della stazione appaltante a un ulteriore sopralluogo, con le modalità descritte al punto B.4.2 del presente capitolato.

Il verbale di sopralluogo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla stazione appaltante entro cinque (5) giorni lavorativi dall'esecuzione del sopralluogo o entro l'eventuale termine inferiore di cui all'offerta tecnica, tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dello Sportello Unico Edilizia di codesto Comune.

Ogni prodotto finale e le sue singole parti sono di proprietà del Comune di Bologna, con espresso divieto da parte dell'aggiudicatario di qualunque utilizzo e diffusione.

Si specifica inoltre che i due modelli citati in questo paragrafo (modello 1 "Analisi preliminare" e modello 2 "Verbale di sopralluogo") sono allegati alla documentazione di gara per consentire ai partecipanti una più completa cognizione delle attività da svolgere, ma potranno essere oggetto di modifica per esigenze della stazione appaltante (es. a seguito di modifiche normative o procedurali interne, al fine di migliorarne l'utilizzo, ecc.).

B5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO

B.5.1 – Servizio informativo tramite sportello (front office e/o appuntamento telematico) e call center connessi all'attività oggetto di appalto

Le attività di cui al precedente art. B.2, punto 2, lettera a), si svolgono nelle modalità di seguito descritte.

L'aggiudicatario deve attivare un servizio informativo tramite sportello (front office e/o appuntamento telematico) e call center per garantire un'efficace, corretta e tempestiva informazione all'utenza relativamente alle attività oggetto dell'appalto e all'applicazione della normativa di riferimento.

I servizi sono a disposizione dei privati e devono essere in grado di fornire informazioni generali sulle SCCEA, su programmazione e relative modifiche dei sopralluoghi, sui campionamenti delle SCCEA soggette a controllo, sugli esiti del sopralluogo e sullo stato della pratica, sull'attività di verifica del corretto calcolo del costo di costruzione e monetizzazioni.

Per quanto riguarda lo sportello informativo (servizio di front office e/o appuntamento telematico), il servizio dovrà essere svolto negli uffici messi a disposizione dalla stazione appaltante, di cui al seguente art. B.9.

Tale servizio di appuntamenti front office e/o telematici è realizzato tramite risorse dedicate e adeguatamente formate.

Il servizio funziona su appuntamento. L'attività deve essere organizzata con un servizio specifico di agenda elettronica di appuntamenti. Tale servizio deve essere realizzato all'interno del sito internet dell'Amministrazione e reso disponibile tramite Scrivania del Professionista a cura dell'Amministrazione.

Lo sportello deve essere aperto al pubblico, previo appuntamento, per almeno un giorno alla settimana. Gli orari di apertura (per almeno 4 ore al giorno) devono essere concordati con la stazione appaltante al fine di garantire omogeneità con quelli adottati per altri servizi al pubblico o per esigenze contingenti.

Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze, devono sempre essere preventivamente concordate e autorizzate dalla stazione appaltante. Di tali chiusure deve essere data adeguata e diffusa informazione all'utenza, anche attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il servizio di front office e/o appuntamento telematico deve essere erogato in maniera tale da garantire all'utente un tempo massimo di attesa allo sportello inferiore ai 10 minuti, e di fissare un appuntamento non oltre due settimane dalla richiesta.

L'aggiudicatario, con periodicità mensile, fornisce alla stazione appaltante un report contenente il numero di appuntamenti effettuati, nonché i tempi di attesa necessari per fissare l'appuntamento.

Per quanto riguarda il servizio di call center, deve essere attivato dall'aggiudicatario un numero di telefono (per chiamate da numero fisso o cellulare – su linea telefonica a tariffazione normale) a disposizione degli utenti. Tale servizio è realizzato tramite risorse dedicate e adeguatamente formate.

Il servizio deve essere attivo almeno due giorni a settimana, il martedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o, comunque, in giorni ed orari da concordare con la stazione appaltante al fine di renderli maggiormente omogenei con quelli adottati per altri servizi al pubblico o per esigenze contingenti.

Eventuali interruzioni del servizio, per motivate e particolari esigenze devono sempre essere preventivamente concordate e autorizzate dalla stazione appaltante. Di tali interruzioni deve essere data adeguata e diffusa informazione all'utenza anche attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario, con periodicità mensile, fornisce alla stazione appaltante un report riferito al numero di telefonate ricevute e di telefonate con mancata risposta, nonché ai relativi tempi di attesa e durate medie, espressi in minuti.

Nel servizio è inoltre compresa la risposta a quesiti scritti.

L'aggiudicatario dovrà fornire risposta a eventuali quesiti scritti relativamente alla materia oggetto dell'appalto veicolati dagli utenti attraverso la piattaforma "Scrivici", già operante sul sito dell'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'arrivo degli stessi.

Sia per gli appuntamenti front office e/o telematici sia per il call center si stima che il servizio possa essere adeguatamente erogato anche con la presenza di un solo operatore.

B.5.2 – Verifica del corretto calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni e attività di supporto alla riscossione.

Le attività oggetto di questo paragrafo si configurano quali opzioni: la Stazione appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di affidarle, in tutto o in parte, solo qualora nel corso di validità del contratto ne ravvisi la necessità. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale opzione, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni come di seguito descritte.

Tali attività (di cui al precedente art. B.2, punto 2, lettera b) si svolgono nelle modalità di seguito descritte.

L'aggiudicatario dovrà verificare, in relazione alle pratiche assegnate dall'Ente, che il calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni sia stato effettuato correttamente, specificando l'importo atteso. La verifica della pratica assegnata deve riguardare unitariamente l'intero progetto realizzato, comprendendo il titolo edilizio di riferimento e le eventuali varianti in corso d'opera presentate.

In particolare, dovrà verificare la corretta compilazione, da parte del privato, dei modelli per il calcolo del contributo di costruzione e delle monetizzazioni, in relazione al progetto complessivo, individuando e segnalando le eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente (modelli di cui è possibile prendere visione – fermo restando la possibilità di aggiornamento degli stessi – sul sito web del Comune di Bologna

<http://dru.iperbole.bologna.it/modulistica>).

L'aggiudicatario svolge, nei confronti della stazione appaltante, un'attività di supporto alla riscossione consistente nella produzione di prospetti di sintesi dell'attività di verifica condotta, unitamente ad elenchi di dettaglio delle ingiunzioni da emettere.

A seguito dell'attività di verifica, in tutti i casi in cui sia rilevato un mancato o insufficiente pagamento, l'aggiudicatario produrrà una istruttoria contenente la natura del credito e la somma da pagare, unitamente al dettaglio delle somme dovute, con indicazione dei parametri di calcolo e delle argomentazioni che hanno

concorso alla definizione del corretto importo.

La stazione appaltante metterà a disposizione dell'aggiudicatario tutti i dati necessari o utili per le verifiche, tramite accesso agli archivi, nonché il modello tramite cui restituire all'Amministrazione gli esiti delle verifiche effettuate.

I prospetti di sintesi e di dettaglio devono essere trasmessi entro trenta (30) giorni dalla consegna dell'elenco o dall'assegnazione della pratica, salvo casi particolari di differimento del termine da individuare in accordo con il DEC.

La remunerazione di questa parte di servizio avverrà come dettagliato nell'Allegato 1_Elenco Prezzi, riconoscendo un importo per ogni pratica validata o, in caso di mancato o insufficiente pagamento, riconoscendo un importo diversificato sulla base della cifra da ingiungere.

B.5.3 Verifica documentale dei requisiti prestazionali energetici

Le attività oggetto di questo paragrafo si configurano quali opzioni: la stazione appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di affidarle, in tutto o in parte, solo qualora nel corso di validità del contratto ne ravvisi la necessità. Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di tale opzione, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni come di seguito descritte.

Tali attività (di cui al precedente art. B.2, punto 2, lettera c) si svolgono nelle modalità di seguito descritte.

L'aggiudicatario dovrà effettuare, in relazione alle pratiche assegnate dalla stazione appaltante, la verifica delle prescrizioni e dei requisiti in materia di prestazione energetica dell'edificio. Tale verifica dovrà essere condotta attraverso l'analisi documentale delle relazioni specialistiche presentate.

Nello specifico, dovrà essere verificata la coerenza tra i dati presenti nell'AQE rispetto a quanto asseverato in fase di progetto nella relazione energetica (ex "Legge 10") ed eventuali prescrizioni contenute all'interno del titolo abilitativo rilasciato e eventuali varianti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono essere verificati:

- dimensione e localizzazione delle componenti opache e trasparenti dell'involucro edilizio;
- eventuali dispositivi per il controllo del soleggiamento;
- verifiche sugli impianti dichiarati nella relazione energetica (ex "Legge 10") (a titolo esemplificativo: caratteristiche dei generatori, potenza e ubicazione di fotovoltaico e/o solare termico, eventuali accumuli termici ed elettrici, opere di allaccio a rete di teleriscaldamento/raffrescamento...);
- classe prevista dei sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS);
- punti di ricarica per veicoli elettrici;
- verifica volume riscaldato/raffreddato.

A seguito dell'attività di verifica, l'aggiudicatario produrrà una istruttoria dedicata, contenente gli esiti delle valutazioni inerenti le verifiche sopra citate, unitamente a quanto riscontrato durante il sopralluogo, nel caso in cui la pratica sia stata assegnata, come previsto al punto B.4.

B6. REQUISITI DEI PROFESSIONISTI INCARICATI E DEL PERSONALE

Professionisti incaricati.

Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario, le attività di cui al precedente art. B.4 sono espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni svolte.

L'aggiudicatario deve avvalersi – in quanto a numero, qualifiche, professionalità e livello di esperienza – dei professionisti indicati in sede di offerta.

I professionisti dovranno essere nominativamente indicati prima dell'avvio del contratto.

In sede di verifiche e prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare alla stazione appaltante i nominativi e i curricula dei professionisti incaricati, al fine di verificare che corrispondano a quanto indicato in sede di offerta e che non versino in situazione di incompatibilità.

L'aggiudicatario, nel caso si trovi nel corso dell'esecuzione del contratto nella condizione di dover sostituire un professionista, dovrà preventivamente presentare alla stazione appaltante il nominativo e il curriculum del sostituto; la stazione appaltante approverà per iscritto la sostituzione dopo aver verificato che la sostituzione non faccia venir meno quanto indicato in sede di offerta in relazione al numero di professionisti impiegati e alle relative qualifiche, professionalità e livelli di esperienza, e situazione di incompatibilità.

Per l'esecuzione di tutti i sopralluoghi richiesti dalla stazione appaltante, si stima che l'aggiudicatario debba avvalersi di almeno due squadre, per il totale di sopralluoghi annui stimati nell'allegato elenco prezzi.

Il sopralluogo è svolto da una squadra composta da almeno due professionisti abilitati – tra ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili. Per i sopralluoghi che necessitano di verifiche specifiche, sulla base delle indicazioni della stazione appaltante, della squadra deve far parte un professionista abilitato specializzato in ambito energetico e/o un professionista abilitato specializzato in ambito impiantistico.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della squadra che hanno svolto il sopralluogo.

Personale impiegato nell'appalto.

Il personale di cui si avvale l'aggiudicatario deve essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente e quantitativamente idoneo e sufficiente allo svolgimento dei servizi affidati.

L'affidatario è responsabile per le prestazioni rese dai propri dipendenti e di quelle rese nell'ambito degli eventuali subappalti dai dipendenti dei subappaltatori.

Spetta all'affidatario l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio, nonché ogni compito di direzione e formazione del proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi degli operatori che seguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive assicurative, previdenziali, ecc. nonché l'indicazione dei contratti applicati e dei ruoli assegnati nell'ambito del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario potrà provvedere alla sostituzione del proprio personale informandone preventivamente la stazione appaltante e garantendo, comunque, un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, in modo tale da non diminuire l'efficienza delle attività svolte. L'aggiudicatario deve assicurare il proprio personale operante nei locali dell'Amministrazione ed in esterno durante i sopralluoghi, per danni di qualsiasi natura ed entità, che al predetto personale possano derivare durante il servizio svolto o dagli stessi causati, a persone o cose.

Il personale operante presso la stazione appaltante, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadramento nel settore al quale appartiene l'aggiudicatario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per la stazione appaltante, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali, dipendenti da variazioni dei contratti collettivi.

I professionisti incaricati e tutto il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e

ad agire in ogni occasione con diligenza professionale. L'aggiudicatario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire il personale che non osservi una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato.

Le richieste della stazione appaltante, in questo senso, dovranno essere applicate da parte dell'aggiudicatario entro e non oltre venti (20) giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che l'aggiudicatario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione.

Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento, con fotografia, prodotto dall'aggiudicatario e contenente anche l'indicazione del datore di lavoro.

B7. CONTROLLI SUL SERVIZIO E REPORTISTICA PERIODICA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI/EFFETTUATI

L'aggiudicatario deve eseguire i servizi oggetto del presente capitolato nel rispetto di tutte le norme e clausole in esso contenute.

Il Comune di Bologna effettua a propria discrezione gli opportuni controlli sulle attività svolte, avvalendosi di personale all'uopo dedicato.

Tramite il Responsabile dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli o suoi incaricati, l'Amministrazione può partecipare ai sopralluoghi al fine di verificare i servizi resi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di collaborare alla esecuzione dei controlli.

Ogni settimana, l'aggiudicatario deve fornire al Responsabile dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli un report delle attività eseguite, da trasmettere con le medesime modalità descritte al punto B.8.1.

Il Responsabile dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli, a sua discrezione, può controllare a cadenza mensile che i professionisti incaricati non abbiano presentato pratiche edilizie o depositato SCCEA presso il Comune di Bologna, così come indicato nel punto B.3, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario deve attenersi a tutte le modalità sopra descritte, pur mantenendo autonomia nella programmazione dei sopralluoghi e nella organizzazione delle squadre impegnate.

La stazione appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni relative all'oggetto dell'appalto ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.

L'aggiudicatario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto di tutte le attività di cui al presente appalto, fornendo relazioni dettagliate, secondo le modalità ed i tempi indicati dalla stazione appaltante, anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività espletate e la qualità delle stesse.

Al fine di ottimizzare il risultato del servizio, la stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di approvare preventivamente e periodicamente il programma di attività, le procedure che l'aggiudicatario intende porre in essere, con lo scopo di assicurare il pieno rispetto delle leggi e/o dei regolamenti vigenti nelle materie interessate e la corrispondenza dei metodi e dei programmi alle esigenze dell'Amministrazione e dei suoi uffici. La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell'utenza, anche in merito ai servizi di front-office e di call center.

B8. CONTATTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO

B.8.1 - Aggiudicatario

Per tutta la durata del contratto è fatto obbligo di attivare e mantenere attiva una casella e-mail dedicata per tutte

le comunicazioni, nonché un recapito telefonico attivo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00; in caso di interruzione di detti canali di comunicazione, l'aggiudicatario deve tempestivamente informare l'U.I. Qualità Edilizia e Controlli e assicurare soluzioni alternative per sopperire il disagio temporaneo.

L'aggiudicatario nomina e comunica alla stazione appaltante, prima dell'avvio delle attività, un referente unico per le attività ricomprese nel presente capitolato.

B.8.2 - Comune di Bologna

Il Comune di Bologna, tramite il responsabile del procedimento, nomina un referente unico per le attività ricomprese nel presente capitolato (Direttore dell'esecuzione - DEC). Il DEC impartisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, redige i verbali di accertamento di fatti, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, verifica il rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato e svolge i compiti e le attività previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Il DEC può avvalersi, per ulteriori verifiche o per l'esecuzione delle sue attività, di delegati, dei quali devono essere comunicati i nominativi.

B9. DOTAZIONI

All'aggiudicatario verrà messo a disposizione un ufficio dell'Amministrazione, con almeno una postazione fissa con computer, collegamento alla stampante e accesso ai programmi in uso ai tecnici del Comune di Bologna, presso la sede comunale di Piazza Liber Paradisus.

Sono a carico della stazione appaltante i costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, di connettività, di manutenzione ordinaria e di pulizia, fatto salvo quelli derivanti da eventuali danni causati ai locali dall'aggiudicatario.

Le attività svolte presso tali locali devono essere rivolte esclusivamente a favore dell'Ente stesso.

Si precisa che l'accesso ai database del Comune di Bologna potranno avvenire esclusivamente presso la sede e sull'hardware dell'Amministrazione.

Il Comune di Bologna fornisce all'aggiudicatario, attraverso il Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture, la possibilità di accesso al centro storico o in ZTL (zona traffico limitato) per le SCCEA che necessitano di sopralluoghi in tali aree di circolazione, per tutto il periodo del contratto.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare, in fase di sottoscrizione del contratto, con quali mezzi effettuerà i sopralluoghi per tutto il periodo e le relative targhe.

In caso di modifiche o sostituzione dei mezzi autorizzati dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'U.I. Qualità Edilizia e Controlli.

Sulle auto in uso per i sopralluoghi dovrà essere apposto, in modo ben visibile, il modulo fornito dal Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna.

B10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il contratto prevede la designazione dell'aggiudicatario come responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere, come allegato al contratto di appalto, l'Accordo per il trattamento di dati personali.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite

l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

I dati di cui l'Aggiudicatario verrà in possesso durante l'espletamento dei servizi sono di proprietà esclusiva dell'Ente che potrà visualizzarli e utilizzarli in qualunque momento. In particolare, l'Aggiudicatario e il personale occupato in tali attività devono rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e sul contenuto degli stessi.

L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, di protezione dati e di programmi e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'appaltatore e/o il subappaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti in questo articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

B11. ARCHIVIAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

L'aggiudicatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli Uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dagli utenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'Archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'aggiudicatario, incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.lgs. 82/2005 (CAD).

L'aggiudicatario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione riducendo al massimo il cartaceo circolante. L'archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.